

le norme/2

Reintegro in azienda, previsto anche altrove Ma solamente in Italia è «obbligatorio»

**Negli altri Paesi
maggiore libertà
di scelta
per il giudice
e l'imprenditore**

Accertata l'illegittimità del licenziamento, il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento al giorno dell'effettiva reintegrazione. Questo è quanto stabilisce l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L'Italia non è l'unico Paese che prevede la reintegrazione, anzi. E l'unico, però, che la prevede in via "obbligatoria". Soltanto il lavoratore, a seguito della sentenza, può richiedere al datore in sostituzione alla reintegrazione un'indennità pari a quindici mensilità.

Al contrario, in altri ordinamenti in cui è presente la reintegrazione, è prevista la possibilità, anche per il datore, di scegliere in alternativa il risarcimento o comunque di opporsi alla reintegrazione. In Germania, è possibile, ma raramente attuata. Il datore o il lavoratore possono richiedere la risoluzione del rapporto con risarcimento. Nel Regno Unito, il datore di lavoro può rifiutare la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato versando una indennità risarcitoria aggiuntiva. L'ordinamento spagnolo lascia la scelta al datore tra reintegrazione o risarcimento. Tuttavia, se si tratta di un rappresentante sindacale, è il lavoratore che compie la

scelta; mentre la reintegrazione è obbligatoria se il licenziamento è discriminatorio. Ora, la riforma del lavoro – appena varata – consente licenziamenti più facili e indennità più contenute. La scelta tra reinserimento o risarcimento è contemplata anche in Portogallo. L'ordinamento francese, invece, stabilisce la reintegrazione solo in caso di licenziamento discriminatorio. In Danimarca e Olanda è possibile la reintegrazione su richiesta del lavoratore, ma tale soluzione è raramente praticata. Esistono, infine, anche Paesi, come Belgio e Finlandia, in cui la reintegrazione non esiste. Nel panorama europeo, quindi, la reintegrazione è alquanto diffusa, ma tendenzialmente accompagnata dall'alternativa del risarcimento, non solo richiesto dal lavoratore.

Silvia Spattini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

REINTEGRAZIONE				
	Obbligo	Scelta	Possibile ma rara	Non prevista
Belgio				X
Danimarca			X	
Francia		X		
Finlandia				X
Germania		X		
Italia	X			
Olanda			X	
Portogallo		X		
Spagna		X		

